

REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/89 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1087/89 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni

di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1087/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.